

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/502 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2021 Azelis Denmark A/S («il richiedente») ha presentato una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/2003, richiedendo una modifica del nome del titolare dell'autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante «Scansmoke PB 1110» di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Nella domanda il richiedente ha affermato che l'autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110» doveva essere trasferita a proFagus GmbH. A sostegno della sua affermazione, il richiedente ha presentato l'accordo di trasferimento da esso concluso con la società proFagus GmbH in relazione al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110».
- (3) La proposta modifica del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e pertanto non comporta una nuova valutazione dei prodotti in questione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013.
- (5) Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno prevedere che il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110», nonché gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari che lo contengono, che sono conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013**

Nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, la voce relativa al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110» è così modificata:

- 1) nella terza riga, «Nome del titolare dell'autorizzazione», la dicitura «Azelis Denmark A/S» è sostituita da «proFagus GmbH»;

⁽¹⁾ GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54).

- 2) nella quarta riga, «Indirizzo del titolare dell'autorizzazione», la dicitura «Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, DANIMARCA» è sostituita da «Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, GERMANIA».

Articolo 2

Misure transitorie

Il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, nonché gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari che contengono il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 19 aprile 2022 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
